PROVVIDENZE A FAVORE DEI NOTAI DELL'AFRICA ITALIANA RIMPATRIATI NEL REGNO

# Art. 1

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati nel Regno durante lo stato di guerra, potranno in seguito a domanda essere temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ad insindacabile giudizio del Ministro per la grazia e giustizia. In confronto degli stessi notai non si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924-III, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, salvo quanto e' disposto nell'art. 3 della presente legge.

Versione in vigore dal 6 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno |
| Estremi | Legge 17 giugno 1943, n. 641 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-notai-dell-africa-italiana-rimpatriati-nel/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it